

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, SERRENTINO

Presentata il 3 settembre 1987

Tutela del mobile d'arte

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il nostro Paese vanta straordinarie tradizioni per quanto riguarda l'artigianato artistico.

Vere e proprie generazioni di artisti sconosciuti si tramandano tecniche e capacità creative che si esprimono nei più disparati settori produttivi ed è certamente di grande interesse per lo Stato, anche in ossequio a precisi principi costituzionali, facilitare il consolidamento di tali tradizioni, fornendo tutti i possibili strumenti atti a perpetuare tali attività, a svilupparle e a difenderle da possibili abusi.

Si sa, d'altra parte che certi valori rischiano la dispersione, nel contesto di una civiltà industriale che privilegia altri tipi di vocazioni professionali, ed è certamente grave responsabilità dello Stato non avere fin qui sufficientemente tutelato, specie a livello di formazione scolastica e professionale, questa grande risorsa nazionale.

La presente proposta di legge, tende a tutelare solo uno degli aspetti che sono messi in discussione proprio dallo sviluppo e affermazione di una diversa cultura dell'industria e della produzione. La proposta come già è stato fatto per altri settori, intende infatti preoccuparsi, per il settore specifico del mobile d'arte, dell'identificazione certa del prodotto di qualità e di tradizione, in conformità con criteri predeterminati secondo rigorosi parametri storico-culturali.

Dopo il buon risultato che è venuto da analoghe forme di tutela di particolari produzioni agricole, sta appunto diffondendosi la convinzione che anche per ben individuati prodotti artigianali si possa provvedere ad una definizione « a denominazione d'origine controllata », con tutte le garanzie di carattere pubblico che ciò comporta. Tale denominazione DOC, tende in sostanza a individuare con certezza assoluta le caratteristiche che fanno di un determinato prodotto, in que-

sto caso il « mobile d'arte », qualcosa di sicuramente connesso a ben determinate qualità e a precise radici di tradizione storica e produttiva. Questo consente così di affermare la validità del prodotto sul mercato, garantendo l'acquirente e offrendo possibilità sempre maggiori di diffusione del medesimo sul piano internazionale.

Nell'individuazione della denominazione d'origine si è ritenuto di dare particolare prevalenza al criterio della provenienza territoriale del prodotto DOC, perché si è constatato come in Italia esistano effettivamente specifiche zone produttive nelle quali è più che secolare, e dunque fortemente consolidata, la tradizione culturale che fa del prodotto ciò che è: un prodotto d'arte, non riproducibile con le stesse caratteristiche al di fuori di quell'area. In Italia esiste più di un esempio di aree geografiche a forte vocazione per questo tipo di attività e di grande tradizione. Basti citare, a titolo di esempio, le aree che fanno capo alle città di Saluzzo e Treviglio, in provincia di Bergamo, con tutti i centri contermini all'antica « Gera d'Adda », oppure la zona di Bassano nel vicentino, la bassa padovana con i comuni di Scodosia, Montagnana, Saletto, Megliadino, e il basso veronese con i comuni di Bovolone, Cerea, Sanguinetto, Casaleone, Isola della Scala, oppure ancora, nelle Marche, le zone del Piceno e del Pesarese, in Umbria, Città di Castello, in Campania, Sorrento, in Toscana Cascina e Poggibonsi.

È ben nota ai proponenti l'obiezione riguardante la difficoltà di attribuire la qualifica « d'arte » ad un prodotto artigianale, ma non sembra opportuno entrare in questa sede in disquisizioni di carattere filosofico ed estetico.

Ci sembra più rilevante il fatto che la denominazione « mobile d'arte » è ormai entrata nell'uso comune per distinguere con sufficiente precisione una produzione che — utilizzando le stesse tecniche e gli stessi materiali usati per produrre artigianalmente i mobili dei secoli passati — riprende con fedeltà e notevole capacità

quegli stili e si qualifica come appunto una riproduzione fedele di quel lavoro, ovviamente da non confondere con gli autentici pezzi d'epoca.

Né, d'altra parte, queste attività si esauriscono nella sola capacità imitativa di modelli passati, ma sono in grado di esprimere anche notevoli elementi di innovazione e di originalità, secondo canoni più vicini ai gusti e alle esigenze del pubblico di oggi, e comunque sempre in aderenza alle tradizioni locali.

Il problema è comunque quello di sanzionare formalmente, con l'autorità di un suggello pubblico, sia la genuinità del prodotto per quanto riguarda la provenienza che la sua non confondibilità con l'oggetto d'antiquariato.

D'altra parte il progressivo e naturale contrarsi dell'offerta di pezzi d'antiquariato autentico nel ramo mobile antico, ha reso negli ultimi anni ancora più rilevante l'importanza della produzione di mobili che ripropongono disegni, tecniche, materiali usati nei secoli scorsi per produrre mobili di altissima qualità artistica.

Tutto ciò, rende ancor più importante il ruolo del settore mobile d'arte che raggiunge in molti casi livelli qualitativi che lo rendono assai ricercato sul mercato, sia nazionale che internazionale, con quotazioni corrispondenti alle loro qualità.

La faticosa e ancora insufficiente iniziativa consorziale di taluni produttori (iniziativa che il presente progetto di legge intende favorire e promuovere), e la presenza sia pur parziale a mostre, fiere ed esposizioni internazionali, ha creato negli ultimi anni un certo flusso di esportazione verso Paesi ricchi come gli Stati Uniti, la Germania, i Paesi arabi del Golfo, e questo ha ulteriormente attivato un certo interesse per il settore.

Ma questo stato di cose si configura allora come una ragione ulteriore per tutelare meglio e più attentamente la produzione che si presenti come d'autentico livello artistico e rende dunque ancora più necessaria una previsione legislativa come quella di cui alla presente proposta.

L'articolato della proposta di legge compie — nella sua stesura — una precisa scelta, che si ritiene opportuno dichiarare con chiarezza in relazione: quella di avvalersi dell'esperienza del dibattito parlamentare già svoltosi su materia analoga nel corso della IX legislatura.

Lo schema-base del progetto è infatti quello stesso uscito dal lungo lavoro svolto presso la Commissione industria del Senato per giungere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per le produzioni ceramiche d'arte.

Al di là di una certa analogia esistente per quanto concerne i due settori, è apparso cioè opportuno percorrere un solco già tracciato, specie per quanto riguarda le modalità con le quali viene tutelata la denominazione d'origine.

Punti qualificanti di tale procedure sono pertanto i seguenti:

l'individuazione (articolo 1) di quattro soggetti per quanto riguarda l'iniziativa di attribuzione della qualifica DOC: il consiglio nazionale, i comitati di disciplinare, le regioni ed enti locali, i consorzi tra produttori;

la definizione delle produzioni tutelate, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'individuazione (articolo 2);

l'istituzione di un registro per i produttori (articolo 3);

il ruolo e la funzione dei comitati di disciplinare (articolo 4), asse centrale di tutta la procedura prevista per l'attribuzione della qualifica, così come descritta dall'articolo 6;

la necessità di disporre di un ben determinato « disciplinare di produzione » (articolo 5), che individua con la massima precisione possibile sia le caratteristiche della produzione sia i confini delle zone di produzione tradizionale;

la disciplina e la promozione dell'attività dei concorsi volontari (articolo 7 e articolo 8);

i criteri di attività e la composizione, secondo criteri di autentica rappresentatività di tutte le forze interessate, del Consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte (articoli 9 e 10).

La proposta si completa con la previsione di un regolamento di attuazione della legge (articolo 11).

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni del mobile d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte di cui all'articolo 9 della presente legge;

b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra produttori di mobili d'arte delle zone di affermata tradizione.

ART. 2.

(Produzioni tutelate).

1. Sono considerati mobili d'arte, ai fini della presente legge, i mobili prodotti nelle zone di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendano ispirazione, avvio e qualificazione.

ART. 3.

(Registro dei produttori dei mobili d'arte).

1. Ai fini della tutela di cui all'articolo 1, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il « registro dei produttori di mobili d'arte ».

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli operatori e da titolari o legali rappresentanti di imprese che producono i mobili di cui all'articolo 2, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

3. L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Comitati di disciplinare).

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione, individuata dal consiglio nazionale ai sensi del numero 1) dell'articolo 9, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui all'articolo 6, alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del consiglio nazionale di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 5 e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

4. Ciascun comitato non può essere costituito da più di quindici componenti, per i quattro quinti residenti nella regione e designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Va, assicurata la rappresentanza, nei comitati, dei consorzi o enti di tutela operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti, di cui agli articoli 7 e 8, ove esistenti.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

8. Essi possono entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non possono essere impedito.

9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2 sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

ART. 5.

(Disciplinare di produzione).

1. Il disciplinare di produzione del mobile d'arte di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della produzione di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori che costituiscono gli elementi tipici della tradizione produttiva locale, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza.

2. Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare è definito ed approvato dal consiglio nazionale di cui all'articolo 9, esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie ed opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonché di enti economici ed organismi interessati al settore.

4. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 6.

(Controllo della produzione).

1. Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: « Consiglio nazionale del mobile d'arte a denominazione di origine controllata - DOC Mobile d'arte della zona di », gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

2. Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. L'uso illegittimo della scritta è punito con la multa da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

4. Possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori.

ART. 7.

(Consorzi volontari).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela della produzione i compiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di mobile d'arte della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazione, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della regione interessata.

6. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

ART. 8.

(Riconoscimento dei consorzi volontari).

1. La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, preventivamente pubblicata su foglio annunci legali della provincia a cura e spese del consorzio od ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede

il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 7, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

5. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 9.

(Istituzione e compiti del consiglio nazionale).

1. È costituito il consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte, denominato « Consiglio del mobile d'arte ».

2. Il consiglio:

a) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di mobili d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) definisce ed approva il disciplinare di produzione di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale ha sede il comitato di disciplinare;

c) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4;

d) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

e) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

f) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

g) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento del mobile d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una esposizione internazionale del mobile d'arte italiano, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente;

h) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare il mobile d'arte italiano, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi e di ogni altro ente od organismo interessato;

i) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

ART. 10.

(Composizione del consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte).

1. Il consiglio nazionale per la tutela del mobile d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato di cui:

1) due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri, in rappresentanza dei produttori di mobili d'arte, designati dalle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione.

3. Nella scelta dei membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si tiene conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel consiglio, delle zone di affermata tradizione.

4. Alle riunioni del consiglio, per le decisioni di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 9, partecipano al-

tresi, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione di produzione del mobile d'arte, nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

5. Sui ricorsi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 il consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

6. I membri del consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

7. La prima costituzione del consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, sempreché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 11.

(Regolamento di attuazione).

1. Il consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora uno schema del regolamento previsto dall'articolo 6 che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo emana con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro trenta giorni dal ricevimento il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sottopone le eventuali modifiche al consiglio nazionale che si pronuncia in proposito.

2. Alle spese di funzionamento del comitato di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.